CAMERA DEI DEPUTATI N. 3897

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ARMOSINO, ORESTE ROSSI, MAMMOLA

Norme per la messa in sicurezza dell'area ex ACNA di Cengio, il reimpiego delle maestranze, la bonifica e la riconversione dei siti degradati

Presentata il 19 giugno 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il 27 novembre 1987 con delibera del Consiglio dei ministri la valle Bormida venne dichiarata « Area ad elevato rischio di crisi ambientale » a causa dell'elevato livello di inquinamento causato soprattutto dalla presenza dell'insediamento chimico dell'ACNA C.O. di Cengio, in provincia di Savona, nella valle Bormida di Millesimo.

L'insediamento industriale, ivi presente dal 1882, inizialmente come dinamitificio, ha determinato il degrado ambientale della valle Bormida di Millesimo fin dagli inizi di questo secolo, tantoché le prime manifestazioni di protesta degli abitanti di cui si ha notizia risalgono al 1917. Al 1936 risale invece la causa intentata da seicento agricoltori per il risarcimento del danno causato alla produzione agricola dai fumi emessi in atmosfera e dall'inquinamento fluviale.

Altre ondate di protesta si sono susseguite quasi ciclicamente nel dopoguerra a causa della persistente situazione di degrado fino a raggiungere il livello più alto nel corso del quinquennio 1987-1992. Allora la mobilitazione popolare venne favorita anche dalla minor efficacia del ricatto occupazionale esercitato sul territorio dalla presenza dello stabilimento a causa del notevole calo del personale impiegato. Inoltre, supportata da costanti iniziative legali e giudiziarie, promosse da tecnici locali, la mobilitazione ha ottenuto il riconoscimento seppur intempestivo dell'effettiva gravità della situazione da parte delle autorità preposte alla tutela della salute e dell'ambiente.

Nel corso del decennio trascorso lo stabilimento è stato così sottoposto due volte a inefficaci provvedimenti, in quanto parziali, di chiusura cautelativa delle attività produttive; sono stati realizzati interventi con dichiarate finalità di tutela ambientale e dubbia efficacia per centinaia di miliardi, sono state dismesse la gran parte delle produzioni (questo sì determinante ai fini della riduzione dell'inquinamento !), il numero delle maestranze impiegate si è ridotto al 25 per cento rispetto al 1988, l'ACNA C.O. ha accumulato ingenti perdite ed è stata messa in liquidazione sullo sfondo dello scontro sociale tra Liguria e Piemonte proprio intorno alla questione della cessazione definitiva delle attività produttive dell'insediamento chimico.

A fronte del quadro innanzi descritto l'attuale situazione dimostra come il riconoscimento da parte delle autorità competenti del grave stato di compromissione ambientale causato dall'insediamento industriale, non abbia purtroppo comportato conseguenti azioni risolutive in grado di affrontare complessivamente la problematica e non solo in modo parziale con soluzioni tampone.

Infatti tuttora, come riportato negli atti della Commissione di inchiesta parlamentare sull'ACNA e come dimostrano anche gli esiti di recenti perizie giudiziarie, continuano a rimanere aperte gravi questioni che con l'attuale legislazione e azione amministrativa non sono state in alcun modo avviate a soluzione:

continua lo scarico non autorizzato di percolato in ambiente fluviale attraverso varie perdite nel sistema di contenimento sotterraneo realizzato in diverse riprese e comunque solo parzialmente a partire dai primi anni '80, a causa del persistere delle attività produttive localizzate anche al disopra dei rifiuti interrati, che contribuiscono all'alimentazione del percolato e che impediscono di fatto l'attuazione di una bonifica definitiva;

tuttora non è stata realizzata compiutamente la caratterizzazione chimico-analitica delle sostanze inquinanti, quali ad esempio le diossine, presenti nel sottosuolo dello stabilimento, fondamentale onde poter predisporre un piano di bonifica definitiva dell'area;

prosegue l'accumulo di rifiuti industriali sul sito, già gravemente compromesso, mediante l'alimentazione dei cosiddetti *lagoons* con eluato proveniente dall'impianto Itaca, in quantità di circa 20.000 metri cubi annui;

permane in tutta la sua gravità l'elevato rischio di disastro idrogeologico a causa della non avvenuta messa in sicurezza e bonifica del sito, rispetto al verificarsi di eventi di piena eccezionale del fiume Bormida, rischio che è da riferirsi non solo al bacino idrografico della Bormida;

la gestione diretta della situazione è demandata ad una società in liquidazione.

I punti sovraelencati rappresentavano i maggiori problemi tuttora irrisolti e continuano ad alimentare l'estrema diffidenza e avversione ancora presenti negli abitanti della valle Bormida nei confronti di questo stabilimento chimico.

La situazione sovraesposta dimostra però soprattutto come la cessazione di qualsiasi attività produttiva sul sito sia condizione *sine qua non* per impostare un progetto di recupero ambientale della valle Bormida.

In particolare l'articolo 1 prevede la cessazione delle attività produttive svolte dall'*Organic Chemicals* srl, indipendentemente dal loro attuale impatto ambientale comunque elevato (vedasi diluizione delle acque di produzione con acque di raffreddamento) che si rende necessaria in quanto i reparti produttivi stessi potrebbero insistere su ammassi di rifiuti interrati, ma soprattutto perché si deve limitare al massimo l'afflusso di acque al sito contaminato.

La presenza di ACNA C.O. in liquidazione e *Organic Chemicals* srl comporta invece l'ingresso all'interno dell'area dello stabilimento di 1760 metri cubi di acque e questo spiega anche l'elevato quantitativo di percolato (circa 150 metri cubi all'ora) che viene prelevato dal sottosuolo del-

l'azienda, senza considerare quello che invece non viene captato dal sistema di contenimento e pompaggio, in quanto fuoriesce all'esterno.

La presenza di attività su quella che di fatto è un'enorme discarica per rifiuti industriali e tossico-nocivi è inoltre incompatibile con l'esigenza di caratterizzazione della situazione del sottosuolo e della conseguente bonifica.

Oltre che nel sito è presente, a poche centinaia di metri di distanza, in località Brignoletta, a cavallo del territorio dei comuni di Saliceto e Cengio, un altro ammasso di rifiuti industriali per il quale si deve prevedere la rimozione contestualmente alla realizzazione delle attività di bonifica.

Gli articoli 3 e 4 pertanto dispongono che, contestualmente alla caratterizzazione chimica-analitica del sottosuolo, il Ministero dell'ambiente rediga un piano in grado di rispondere anzitutto alla necessità di messa in sicurezza dell'area (tuttora non avvenuta) e quindi successivamente predisponga un piano di bonifica del sottosuolo del sito ex ACNA dei lagunaggi ivi presenti e della menzionata discarica presente a valle.

Riguardo alle soluzioni tecniche da attuare per la messa in sicurezza e bonifica dell'area, queste sono subordinate ai risultati della caratterizzazione chimico-analitica del sottosuolo, ma sicuramente sono da escludersi sia l'ipotesi di asportazione e trasferimento in altro luogo dei rifiuti e terreni inquinanti, a causa delle enormi quantità presenti, sia la termodistruzione a causa dell'elevato impatto ambientale che ne deriverebbe, intollerabile in una zona già pesantemente contaminata come quella della valle Bormida.

La soluzione più praticabile dovrebbe quindi consistere nella realizzazione di un enorme contenitore a tenuta stagna (insarcofagamento) in grado di impedire completamente l'ammissione di acqua nel sito e che sia in grado di far fronte al rischio idrogeologico.

L'unica eccezione riguarda i refluti ad alto tenore salino contenuti nei *lagoons*, che rappresentano circa un decimo della quantità complessiva di rifiuti e terre contaminate presenti nel sito e per i quali sono alla studio già diverse valide proposte di smaltimento alternativo all'incenerimento.

Per poter essere attuato, il piano deve venire preventivamente approvato dalle regioni Liguria e Piemonte deputate alla effettuazione del monitoraggio della evoluzione ambientale delle aree in questione e della valle Bormida a valle dello stabilimento. Il monitoraggio si rende necessario onde poter verificare il decorso e l'efficacia delle attività di bonifica.

Deve inoltre venire garantito l'accesso degli abitanti alle informazioni sullo stato dell'ambiente nel corso dell'espletamento delle attività di bonifica.

Se occorre dare una qualche prospettiva e speranza a popolazioni inquinate per intere generazioni, allo stesso modo si deve considerare con grande attenzione il destino delle maestranze attualmente impiegate nell'ACNA C.O. in liquidazione e nell'*Organic Chemicals* ed è per questo che nell'articolo 5 si affronta nel dettaglio il nodo del loro reimpiego e quindi delle necessarie garanzie occupazionali.

La bonifica rappresenta, nell'ambito di questo articolato, il momento essenziale per il reimpiego delle maestranze precedentemente impiegate nell'area, unitamente ad altre misure e facilitazioni in grado di agevolare l'assunzione dei lavoratori ammessi da subito al trattamento di integrazione salariale.

L'articolo 6 prevede invece la predisposizione e attuazione di uno specifico piano per la valorizzazione del territorio e lo sviluppo socio-economico della valle Bormida di Millesimo, in modo tale da creare le condizioni per un rilancio economico attraverso la valorizzazione delle risorse proprie della zona e quindi mediante uno sviluppo rispettoso dell'ambiente.

L'onere per lo Stato è indubbiamente alto ma commisurato al dovere di intervento dello Stato e quindi della collettività nei confronti delle popolazioni locali, alla gravità della situazione e al rischio di disastro non solo ambientale che pende sulla valle Bormida, ma anche sul bacino padano, a causa della presenza di milioni di metri cubi di rifiuti industriali e terre da

essi contaminate, in prossimità dell'attuale alveo del Bormida.

Prevenzione deve significare anche capacità di attuare interventi che possono apparire drastici e onerosi a breve termine, che permettono però di evitare a medio e lungo termine conseguenze ben più gravi.

Questo progetto di legge vuole cogliere così la fondamentale esigenza di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, nonché portare alla risoluzione di una vicenda ormai ultrasecolare, che ha tracciato un profondo solco di divisione tra gli abitanti.

Onorevoli colleghi, per tutte le motivazioni qui addotte, vi chiediamo l'urgente approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Cessazione del prelievo idrico e delle attività produttive).

1. È fatto obbligo alla ACNA C.O. in liquidazione, all'*Organic Chemicals* srl e ad ogni altra società insistente nell'area del sito ex ACNA di Cengio, in provincia di Savona, di cessare ogni attività produttiva entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La concessione del Ministero dei lavori pubblici alla derivazione di acque dal fiume Bormida di Millesimo, decretata in data 20 luglio 1960, nonché qualsiasi altra concessione al prelievo idrico rilasciata alle società insistenti sul sito ex ACNA sono revocate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nei trenta giorni successivi alla data della revoca le società interessate devono provvedere alla cessazione del prelievo idrico nonché dello scarico di reflui nel fiume Bormida, alla fermata e alla messa in sicurezza degli impianti.

3. L'impianto di termodistruzione denominato Resol deve essere definitivamente smantellato con allontanamento dall'area di tutte le sue parti a far data dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3 sono posti a carico dell'Enichem.

5. Il Ministero dell'ambiente, con la collaborazione delle regioni Liguria e Piemonte, vigila sull'effettiva esecuzione di quanto prescritto dal presente articolo.

ART. 2.

(Valutazione e risarcimento dei danni ambientali).

1. Lo Stato si rivale sui soggetti proprietari responsabili dei danni ambientali

ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e dell'articolo 2050 del codice civile.

2. Le aree, gli immobili e gli impianti insistenti sul sito ex ACNA vengono acquisiti dallo Stato e sono resi disponibili per le attività di bonifica.

ART. 3.

(Messa in sicurezza idrogeologica e caratterizzazione del sito).

1. Il Ministero dell'ambiente predispone e avvia, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il piano per la messa in sicurezza idrogeologica del sito. Le attività di messa in sicurezza del sito devono terminare in data antecedente all'avvio delle attività di bonifica di cui all'articolo 4.

2. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 sono posti a carico dell'Enichem.

3. Contestualmente alla esecuzione delle opere di cui al comma 1 deve essere realizzata dalle regioni Liguria e Piemonte la mappatura del sottosuolo dell'area e di quelle limitrofe con definizione delle caratteristiche geologiche, idrogeologiche, nonché dello stato di contaminazione.

ART. 4.

(Attività di bonifica definitiva del sito e delle aree limitrofe).

1. Entro il centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'ambiente predispone il piano per la bonifica definitiva del sito e delle aree limitrofe, inclusi i bacini di accumulo dei reflui ad alto tenore salino.

2. Per la realizzazione esecutiva del piano di bonifica, il Governo indìce un bando-concorso internazionale secondo le modalità previste dalla vigente legislazione in materia di appalti e lavori pubblici.

3. Entro il medesimo termine di cui al comma 1 le regioni Liguria e Piemonte, sulla base della stipula di un apposito

protocollo d'intesa, ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, avviano il monitoraggio ambientale della valle Bormida, da proseguire per tutto il periodo attinente ai lavori di bonifica definitiva.

4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

ART. 5.

(Misure per l'occupazione).

1. Le regioni Liguria e Piemonte predispongono d'intesa tra loro il piano di reimpiego lavorativo delle maestranze già impiegate presso l'ACNA, la *Organic Chemicals*, le altre società esistenti sul sito, nonché presso altre società impegnate in attività direttamente collegate a quelle interrotte, alla data del 30 aprile 1997.

2. Le maestranze di cui al comma 1 sono ammesse al trattamento di integrazione salariale secondo la normativa vigente in materia.

3. La società o il raggruppamento di società aggiudicatarie dell'incarico di esecuzione dei lavori di bonifica del sito e delle aree limitrofe sono tenute al reimpiego lavorativo, con precedenza assoluta delle maestranze di cui al comma 1, entro il sessantesimo giorno successivo alla data di aggiudicazione.

4. Le ditte, aziende e società che, entro cinquecento giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, assumano personale di cui al comma 1, usufruiscono dei benefici economici e delle facilitazioni previste dalle leggi vigenti.

5. Le aree, comprese nel suo territorio, che a seguito della bonifica definitiva dovessero risultare idonee, restano a disposizione del comune di Cengio e possono essere utilizzate al fine dell'insediamento di attività produttive di qualsiasi genere, ad

esclusione totale e definitiva di industrie operanti nei settori petrolchimico, chimico, nucleare e di smaltimento e lavorazione rifiuti.

6. Le schede progetto, già presentate al Ministero dell'ambiente e inerenti all'utilizzo dei fondi previsti dall'articolo 23 del decreto-legge 8 marzo 1996, n. 111, dall'articolo 23 del decreto-legge 3 maggio 1996, n. 245, dall'articolo 24 del decreto-legge 8 luglio 1996, n. 351, e dell'articolo 24 del decreto legge 6 settembre 1996, n. 461, per le aree contaminate da attività industriali della valle Bormida nelle province di Savona, Cuneo, Asti ed Alessandria, nonché all'utilizzo delle risorse finanziarie previste, vengono integrate, rispettivamente, all'interno del piano di bonifica e monitoraggio, nonché del piano di reimpiego delle maestranze.

7. Per favorire l'insediamento di attività artigianali e produttive nelle aree idonee del sito ex ACNA e in genere nel territorio della provincia di Savona, si provvede all'utilizzo dei fondi comunitari già esistenti per le aree ad alto tasso di deindustrializzazione nell'ambito dell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CEE) 2081/93, del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni, ad esclusione dei comuni già compresi all'interno dell'obiettivo 5b di cui al medesimo regolamento.

8. Le regioni Liguria e Piemonte, utilizzando i fondi comunitari per la formazione professionale, promuovono la riqualificazione professionale delle maestranze da reimpiegare nell'ambito dell'insediamento delle attività di cui al presente articolo.

ART. 6.

(Piano di valorizzazione e sviluppo della valle Bormida).

1. Le regioni Liguria e Piemonte predispongono, in collaborazione con gli enti locali della valle Bormida di Millesimo, ed entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito piano di valorizzazione

del territorio e di sviluppo socio-economico della valle Bormida di Millesimo.

2. In particolare, il piano deve fornire il quadro dei diversi contesti socio-economici della valle Bormida e deve individuare le risorse proprie del territorio della valle Bormida che necessitano di valorizzazione.

3. Il piano deve inoltre indicare le modalità di incentivazione dell'insediamento di attività economiche sul territorio della valle Bormida di Millesimo, sia a livello fiscale che finanziario.

4. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata all'erogazione agli enti locali che ne fanno richiesta, sulla base delle linee indicate dal piano di valorizzazione, di mutui decennali, con ammortamento totale a carico dello Stato, per un ammontare complessivo di lire 100 miliardi nel biennio 1998-1999.

ART. 7.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-3897
Lire 500